

Lotto n. 4
Capitolato Speciale

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEGLI
AEROMOBILI COMBINATA:**

**CORPI
RESPONSABILITA' CIVILE
INFORTUNI
PERDITA BREVETTO**

Stipulata tra:

CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI

della

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Via Secondo da Trento, 2

38121 Trento

P.IVA n° 00337460224

e

[Nome Società]

Decorrenza: dalle ore 24.00 del _____

Scadenza: alle ore 24.00 del _____

Scadenza rate annuali al 31/12 di ogni anno

Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Aeromobile:	la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.
Contraente:	l'Impresa o l'Ente che stipula la polizza;
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Beneficiari:	gli eredi dell'Assicurato legittimi o testamentari, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte. In caso di Invalidità Permanente saranno gli assicurati stessi.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Broker:	Il mandatario incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società: Marsh S.p.A.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto
Corpo:	l'aeromobile come sopra definito con le sue pertinenze escluso il "gruppo motopropulsore"
Esercente:	il soggetto, eventualmente diverso dall'Assicurato, che assume l'esercizio dell'aeromobile, ai sensi dell'art. 874 cod. nav.
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico del Contraente, anche se anticipata dalla Società.
Giacenza:	il periodo in cui l'aeromobile non è in volo né in rullaggio per scopi di servizio come di seguito definiti
Gruppo motopropulsore:	Le unità di propulsione dell'aeromobile e cioè: <ul style="list-style-type: none"> a. per gli aeromobili ad ala fissa: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento e ad esso direttamente collegate, comprese le protezioni, eventuali eliche, radiatori , e tutte le parti necessarie al sostegno ed al funzionamento del motore stesso; b. per gli aeromobili ad ala rotante: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento; l'insieme del rotore principale e relativa trasmissione; l'insieme del rotore anticoppia e relativa trasmissione, con l'intesa che ognuno di detti insiemi costituisce un gruppo separato.
Inabilità Temporanea:	la perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle sue ordinarie attività
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Limitatamente alla sez. IV Perdita Brevetto: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza una invalidità che determini la revoca della licenza;
Invalità Permanente:	la perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione
Licenza:	Limitatamente alla sez. IV Perdita Brevetto: titolo aeronautico che abilita all'esercizio professionale delle attività autorizzate dietro compenso;
Malattia:	Limitatamente alla sez. IV Perdita Brevetto: alterazione a carattere evolutivo dello stato di salute non dipendente da infortunio, che determini la revoca della licenza;
Massimale:	il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione
Massimale Unico Combinato:	il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione applicabile complessivamente a più sezioni di rischio (Condizioni Speciali, Appendice), come indicate in frontespizio
Passeggero:	ogni persona, a bordo dell'aeromobile in "volo" con il consenso del vettore o dell'esercente dell'aeromobile e diversa da membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio e senza alcun ruolo nella conduzione dell'aeromobile stesso. Qualora a bordo ci sia un numero di tecnici o piloti maggiore rispetto a quanto necessario alla conduzione del volo, i tecnici o i piloti in aggiunta che occupano i posti passeggero saranno assicurati come passeggeri.
Perdita totale:	il danno che si verifica quando l'aeromobile è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'aeromobile si presume perduto
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione;
Proposta:	Limitatamente alla sez. IV Perdita Brevetto: questionario che, debitamente compilato dall'assicurato, costituisce parte integrante e fondamento del contratto di assicurazione;
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro
Rullaggio:	si intende ogni manovra di spostamento sulla superficie, comunque effettuata, escluse quelle rientranti nel «volo» come di seguito definite.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice
Sottolimito:	il limite massimo di esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione, in relazione ad una singola sezione di rischio (Condizioni Speciali, Appendice), nell'ambito del Massimale

Unico Combinato.

Tecnico di volo

il soggetto che agli atti della contraente riveste detta qualifica. Si precisa che per tecnico di volo si intende la figura professionale del dipendente del nucleo elicotteri avente mansioni di tecnico, coadiutore o membro di equipaggio durante le missioni operative dentro e fuori dall'elicottero.

Vettore aereo

l'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza d'esercizio

Volo

Si intende il periodo che intercorre dall'inizio della corsa di decollo fino al termine di quella di atterraggio; gli elicotteri si considerano in «volo» quando hanno i rotori in moto.

- per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco;
- per quanto riguarda le merci e i bagagli registrati, il periodo di trasporto dei bagagli e delle merci dal momento in cui i bagagli o le merci sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario designato;
- per quanto riguarda i terzi, l'utilizzo di un aeromobile dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'aeromobile è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre la movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili, particolarmente mediante correnti d'aria.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Variazione del rischio.

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dell'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

In caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali.

Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'art. 1 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 3 Clausola di recesso.

In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 2 presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui al successivo art. 18 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 4 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893. comma 1 C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 3 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 2 dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 120 giorni successivi, relativamente alle scadenze delle rate successive i termini di mora sono 60 giorni.

Se il Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 120° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale e dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello per le rate successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

1. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

2. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 6 - Durata dell'assicurazione

Il contratto decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Ha durata di quattro anni senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla polizza ad ogni scadenza annuale, con decorrenza dalla scadenza del secondo anno, con preavviso di almeno 120 giorni.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, posta elettronica certificata (pec), o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 8 - Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Esercente diverso dall'Assicurato

Qualora l'esercizio dell'aeromobile sia stato assunto da soggetto diverso dall'Assicurato, si rimanda a quanto previsto al successivo Art. 11.

Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11 - Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell'aeromobile

Se l'aeromobile assicurato viene venduto o concesso in esercizio a soggetto diverso da quello indicato in polizza l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita o del mutamento di esercizio e la Società rimborserà il premio pagato e non goduto al netto delle imposte di assicurazione, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della polizza.

Art. 12 - Denuncia dei sinistri e Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, o dal momento in cui la Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

La denuncia deve contenere l'esposizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 13 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

L'assicurato decade da ogni diritto:

- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di cui al precedente art. 9 12;
- b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese. Se l'inosservanza alle disposizioni richiamate alla lettera a) del comma precedente è colposa la Società ha diritto di ridurre la indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 14 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli altri da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

Art. 16 - Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 17 - Interpretazioni del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 18 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- la descrizione dettagliata dell'evento;
- la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____;

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari allo 0,2 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 150,00 euro per giorno solare.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 19 - Gestione della franchigia

Si prende atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia prevista dalla presente polizza.

Successivamente la Società provvederà a richiedere al Contraente il rimborso dell'importo delle franchigie previste dalla presente polizza.

A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri dell'anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia a carico del Contraente, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia.

Il Contraente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Art. 20 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Art. 21 - Esclusione dei danni connessi al Cambio di Data

L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:

- a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni altro cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub componente informatica e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi);
- b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub componente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
- c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione od omissione da parte dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o d'ora di cui al punto a).

L'assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.

Art. 22 - Clausola broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA, fatta salva la relativa stipula del contratto, con sede operativa in Milano – Viale Bodio, n. 33 - Tel. 02.48538.1, di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker. Il servizio di brokeraggio, in caso di scadenza contrattuale nel corso di validità della presente polizza, potrà essere affidato ad altro soggetto.

Le commissioni riconosciute al Broker sono in misura del 1,9%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 23 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturiti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi

identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la ditta aggiudicataria deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

Art. 24 – Limiti territoriali

1. L'assicurazione vale entro i limiti territoriali dell'Europa, Paesi Mediterranei, Giordania, Isole Canarie e Madera e fra detti Paesi e territori, con esclusione dei Paesi rientranti in provvedimenti d'embargo decretati dal Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U. Inoltre, per l'estensione delle garanzie ai Rischi Guerra e Sociopolitici, la garanzia non è operante durante i voli da, per, su e nei seguenti ulteriori Paesi: ALBANIA, ALGERIA, ARMENIA, AZERBAIGIAN, BOSNIA, CECENIA, GEORGIA, LIBIA, MACEDONIA, MOLDAVIA, MONTENEGRO, KOSOVO, SERBIA, TURCHIA EST. 40°.
2. L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni riportate nelle singole sezioni.

Art. 25 - Facoltà di ispezione

La Società ha facoltà di eseguire ispezioni agli aeromobili assicurati, di visitare gli impianti e le attrezzature a terra del Contraente e di richiedere presso i relativi uffici tutti i dati informativi concernenti la manutenzione, la riparazione e l'esercizio degli aeromobili assicurati.

---0000000---

SEZIONE I^a- CORPI

CONDIZIONI GENERALI DELLA SEZIONE DEI DANNI CORPO

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico della Società:

- I. i danni materiali e diretti che l'aeromobile assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, inclusi quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta, naufragio, usura, progressivo deterioramento, guasto, difetto di funzionamento dell'aeromobile e di ogni sua parte;
- II. i danni dovuti a vizio intrinseco occulto dell'aeromobile non rilevabili con la dovuta diligenza, con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 9 lett. b);
- III. i danni derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, dell'aeromobile, a condizione che il furto o il tentativo di furto non sia stato commesso od intenzionalmente agevolato dal Contraente o dalle persone di cui egli si avvale per l'esercizio della sua attività.

Art. 2 - Rischi esclusi

La Società non risponde:

I) dei danni:

- a) consistenti nell'usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura in sé e per sé considerati che non siano diretta conseguenza di una causa esterna improvvisa ed impreveduta o di un vizio intrinseco occulto dell'aeromobile e di ogni sua parte. A questi fini, il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala fissa, o ciascuno distintamente dei tre insiemi di cui si compone il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala rotante, è considerato un unico elemento e, quindi, ogni danno o guasto e le conseguenze che si producono nell'interno di detto unico elemento sono esclusi dall'indennizzo;
- b) causati da ingestione in un motore a turbina di pietrisco, detriti, polvere, sabbia, ghiaccio o di quanto altro determini un progressivo deterioramento del gruppo motopropulsore, a meno che si tratti di ingestione attribuibile ad un singolo evento improvviso ed impreveduto individualmente rilevato e registrato nella documentazione dell'aeromobile, causante al motore un danno tale da richiederne l'immediata rimozione;
- c) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'aeromobile conseguenti ad un sinistro.

Tuttavia la Società risponde dei danni che siano conseguenza di uno degli eventi di cui ai precedenti comma a) e b) o che derivino da difficoltà di manovra dell'aeromobile dal medesimo cagionata e ciò sia in caso di danno parziale che di perdita totale.

Ciascun motore danneggiato, salvo che il danno non sia causato da un atterraggio violento o forzato, viene considerato oggetto di un reclamo separato, e la franchigia massima per ogni avvenimento (inclusi i danni alla fusoliera), rimane la franchigia stabilita per l'aeromobile stesso.

II) dei danni causati da:

- a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e uragani;
- b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da dolo o da inosservanza o infrazione a leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile al Contraente, nonché da dolo o da violazioni intenzionali delle predette leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio, nonché di dipendenti o preposti del Contraente che operino nel o sul o nelle adiacenze dell'aeromobile;
- d) dall'impiego dell'aeromobile per uso diverso da quello indicato in polizza, ovvero da manovre incompatibili con le caratteristiche dell'aeromobile stesso;

- e) dal trasporto dell'aeromobile per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo;
- f) da impiego dell'aeromobile a scopo illecito;
- g) dal fatto che l'aeromobile abbia iniziato il volo con provvista di carburante, combustibile, lubrificante e refrigerante insufficienti al volo stesso.

III) dei danni verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi, salvo quanto previsto dall'art. 1 punto III);
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente.

La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori del controllo del Contraente a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto III). L'aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo del Contraente a partire dal momento in cui verrà restituito al Contraente stesso in un aeroporto incluso entro i limiti geografici di polizza e pienamente attrezzato per l'assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza interventi forzosi.

Art. 3 - Doveri del Contraente

Il Contraente è tenuto:

- a) a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell'aeromobile assicurato, siano prese tutte le misure possibili di sicurezza;
- b) ad impedire che sia iniziata, anche nel corso di un viaggio, qualsiasi riparazione dell'aeromobile sinistrato senza averne ottenuta autorizzazione dalla Società;
- c) a provvedere affinché, in caso di sinistro dell'aeromobile assicurato entro il perimetro dell'aeroporto, la Società ne sia informata al più presto ed il recupero sia compiuto entro il termine fissato dal competente direttore di aeroporto, in modo da evitare la rimozione d'ufficio;
- d) a disporre che, in ogni caso di sinistro, l'equipaggio superstite e in mancanza il Contraente stesso con altro personale curi sollecitamente la ricerca e, se possibile, il recupero dell'aeromobile.

Art. 4 - Obbligo di esibizione di libri e documenti dell'aeromobile

A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i libri e i documenti dell'aeromobile prescritti da leggi e regolamenti nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione.

Possono altresì essere richiesti dalla Società i rapporti di volo del Comandante o di altri membri dell'equipaggio concernenti l'esercizio tecnico dell'aeromobile o di singoli strumenti e, infine, i rapporti di avaria o di incidente redatti dal Registro Aeronautico italiano o da altri enti con analoga competenza.

Art. 5 - Avviso di sinistro

Fermo quanto previsto all'art. 9 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, il Contraente deve comunicare qualsiasi sinistro subito dall'aeromobile assicurato, specificando i danni che ne sono derivati e segnalando il luogo del sinistro e lo stato di sicurezza in cui si trova l'aeromobile.

Art. 6 - Obbligo di evitare o diminuire il danno,

Il Contraente e le persone di cui egli si avvale per l'esercizio della sua attività hanno l'obbligo di fare quanto è loro possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art.1914 C.C.

Art. 7 - Intervento della Società

La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.

Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto o a mezzo di rappresentanti e periti, in qualsiasi operazione attinente al sinistro, all'accertamento del danno ed alla stima delle riparazioni, non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale della garanzia.

Art. 8 - Accertamento del danno

L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con il Contraente, nel luogo del sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se l'aeromobile danneggiato ha potuto continuare il volo.

Prima di detto accertamento, non è consentita la rimozione dell'aeromobile senza autorizzazione della Società. Nel caso che l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'aeromobile debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, il Contraente ha l'obbligo di fornire la documentazione fotografica dettagliata dell'aeromobile danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresa prima della rimozione.

Art. 9 - Indennizzo e spese rimborsabili

La Società, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, pagherà:

- a) per la perdita totale, il valore reale dell'aeromobile al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;
- b) per i danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa fino ai limiti indicati per la perdita totale alla lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'aeromobile. La scelta della Ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con il Contraente.

La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dal Contraente per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.

Inoltre la Società rimborserà le eventuali spese, sostenute dal Contraente, per l'opera di ricerca, assistenza e salvataggio dell'aeromobile assicurato, nonché per il recupero dei relitti con il limite di Euro 50.000,00 per sinistro.

La Società non risponde della eventuale riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'aeromobile, né della perdita di utile commerciale derivante dalla inattività dovuta al sinistro.

Art. 10 - Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro e suo ripristino

In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.

Art. 11 - Esclusione dell'abbandono

In deroga all'art. 1006 Codice della Navigazione, è esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'aeromobile alla Società.

Art. 12 - Franchigie e deduzioni

L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Condizioni Speciali.

Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 9 lett. a), sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

Qualora si tratti di rottami, il valore sarà calcolato in base ai prezzi di mercato.

Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo

Il Contraente non può richiedere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni risarcibili.

Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione degli atti e dei documenti giustificativi.

Nei casi di sinistri, però, per i quali l'Autorità proceda a inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, la Società ha la facoltà di rinviare la liquidazione dell'indennità che potesse essere dovuta fino a chiusura dell'inchiesta; se gli atti sono passati all'Autorità giudiziaria penale, o se vi è denuncia penale a carico del Contraente, dei piloti o di altro membro dell'equipaggio o di altro dipendente o preposto del Contraente, la liquidazione resta sospesa fino alla pronuncia definitiva del magistrato penale. Nel caso di perdita totale la Società ha la facoltà di sostituire alla corresponsione dell'indennizzo, il rimpiazzo dell'aeromobile perduto con un altro aeromobile dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con eguale attrezzatura e in eguale stato e grado d'efficienza.

La Società si riserva il diritto di assumere la proprietà dei relitti dell'aeromobile perduto.

In tal caso, la Società ha diritto di trattenere sull'indennizzo dovuto anche l'importo dei premi ancora a scadere sulla presente polizza per il periodo d'assicurazione in corso.

Art. 14 - Surrogazione

La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili con espressa rinuncia a rivalersi nei confronti del Contraente, dei suoi dipendenti e di tutti coloro di cui debba rispondere.

L'Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovrà agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.

L'Assicurato è responsabile verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 15 - Clausola arbitrale

Le divergenze tra Società e Assicurato sul valore commerciale dell'aeromobile al momento del sinistro, sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà eseguirle saranno inappellabilmente risolte a mezzo di arbitrato non rituale. Il Collegio arbitrale, che deciderà in qualità di amichevole compositore, sarà composto da un arbitro designato da ciascuna delle due parti e da un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro e per metà quella del terzo arbitro.

---0000000---

SEZIONE II°- Responsabilità civile verso terzi

CONDIZIONI GENERALI DELLA SEZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, le persone delle quali o con le quali debba rispondere sino a concorrenza dei massimali indicati, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza nelle Condizioni Speciali e Particolari, per:

- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o danneggiamento di cose ed animali

Responsabilità civile del datore di lavoro e del Contraente

La Società risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) al personale dipendente assicurato con la sezione infortuni, quale civilmente responsabile, nella sua qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30.6.1965 N. 1124 con le estensioni statuite dalla sentenza n. 22 della Corte Costituzionale del 25.2.1967.

Questa garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

La garanzia non è operante per le richieste conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data del perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso, un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società si intende fissato in € 1.000.000,00 per sinistro.

Art. 2 - Massimali

R.C.T. superficie, giacenza, rullaggio e urto in volo (vedi Condizioni Speciali A-B-C) - RC Vettore (vedi Condizioni Speciali D).

La responsabilità dell'Assicuratore non potrà eccedere per ciascun incidente o serie di incidenti conseguenti ad un unico avvenimento, qualunque sia il numero dei passeggeri e/o l'ammontare dei reclami per danni a terzi, il limite massimo combinato di:

RCT Euro 100.000.000,00 con i seguenti sottolimiti:

RCV Euro 2.000.000,00 per passeggero

Resta convenuto che l'eventuale indennizzo corrisposto a titolo di infortuni passeggeri, di cui alla sezione III, sarà dedotto al massimale corrisposto a titolo di R.C. del Vettore.

Art. 3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente polizza;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché qualsiasi altro loro parente ed affine fino al terzo grado con essi convivente od abitualmente a loro carico;

- c) ove l'assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nella precedente lettera b).

Art. 4 - Danni esclusi

La Società non risponde:

I) dei danni verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso dell'Assicurato;

la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori dal controllo dell'Assicurato a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto I). L'aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo dell'Assicurato a partire dal momento in cui verrà restituito all'Assicurato medesimo in un aeroporto incluso entro i limiti geografici previsti in polizza e completamente attrezzato per l'assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza interventi forzosi;

II) dei danni causati da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
- d) da presenza di amianto e/o da lavorazioni di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati.

Art. 5 - Proroga dell'assicurazione

L'assicurazione scaduta mentre un aeromobile si trova in viaggio, è prorogata di diritto — qualora al momento della scadenza non sussista già altra garanzia stipulata per il medesimo rischio - fino al termine delle manovre di approdo nel luogo di destinazione, ma l'Assicurato è tenuto a pagare il premio corrispondente alla proroga che sarà concordato con la Società.

Art. 6- Variazioni degli aeromobili indicati in polizza

L'Assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere aeromobili rispetto a quelli indicati in polizza. Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dal momento della variazione indicato dall'Assicurato nella comunicazione o, in difetto di detta indicazione, dalle ore 24 del giorno del ricevimento della comunicazione da parte della Società.

Art. 7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società presta a favore dell'Assicurato la sua assistenza in sede civile e/o penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese e ciò fino all'esaurimento definitivo della causa.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato in sede civile e penale in ogni grado di giudizio, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale entro il limite stabilito dal terzo comma dell'art. 1917 C.C. per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

Art. 8 - Certificato di assicurazione

La Società rilascia all'Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate.

CONDIZIONI SPECIALI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 1 - Descrizione del rischio

- A. Assicurazione obbligatoria della responsabilità del vettore aereo o dell'esercente per danni a terzi sulla superficie a sensi dell'art. 798 Codice della Navigazione.**
- B. Assicurazione della responsabilità dell'esercente per danni cagionati a terzi dagli aeromobili durante la giacenza ed il rullaggio**
- C. Assicurazione della responsabilità dell'esercente per danni cagionati a terzi durante il volo.**
- D. Assicurazione della responsabilità del vettore verso i passeggeri e cose trasportate, anche al gancio e verricello**

La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali, nelle presenti Condizioni Speciali e nelle Condizioni Particolari, dei danni cagionati a persone ed a beni sulla superficie dagli aeromobili indicati nelle condizioni stesse, anche per causa di forza maggiore, dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo, nonché durante la giacenza e gli spostamenti a mano, a traino o con i mezzi degli aeromobili stessi.

L'assicurazione vale, per i danni arrecati dagli aeromobili, dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo, a terzi durante il volo, per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga.

Inoltre l'assicurazione vale per i danni alla persona subiti dalle persone trasportate sugli aeromobili in uso od eserciti dall'assicurato, dal momento in cui salgono a bordo degli aeromobili stessi fino al momento in cui ne sono discese. Tale copertura vale altresì per i danni alla persona subiti dalle persone nelle immediate vicinanze degli aeromobili, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa dovuta alla presenza degli aeromobili stessi.

La Società risponde della perdita, distruzione o danneggiamento cagionati dall'Assicurato alle merci durante il volo sugli aeromobili indicati in polizza.

Art. 2 - Assicurazione bagagli ed oggetti personali

L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai bagagli del passeggero e dagli oggetti in genere che il passeggero conserva presso di sé.

Art. 3 – Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, la Società non risponde dei danni:

- a) arrecati fuori dei limiti territoriali indicati nelle Condizioni Particolari, eccetto il caso che questi limiti vengano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione;
- b) che siano diretta conseguenza di un conflitto internazionale armato o di moti civili;
- c) determinati da dolo dell'assicurato.

Art. 4 - Effetti verso i terzi

La Società non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo.

In ogni altro caso di scioglimento del contratto, la Società è tenuta verso il terzo per i sinistri verificatisi sino al momento in cui la nota di assicurazione viene ritirata dal Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, ma comunque non oltre quindici giorni da quello nel quale l'assicurato ha notificato al Ministero l'avvenuto scioglimento.

La Società è inoltre tenuta a risarcire il terzo anche nel caso che il danno sia da ritenersi escluso nei rapporti tra Società e assicurato.

Art. 5 - Rivalsa verso l'assicurato.

La Società ha azione di rivalsa contro l'assicurato per le somme pagate ai terzi danneggiati in tutti i casi in cui a sensi di legge (esclusi i danni derivanti da colpa grave) e di contratto avrebbe avuto diritto a rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 6 - Deducibilità dell'indennità per infortunio

Qualora sussista una assicurazione infortuni di volo contratta dallo stesso assicurato, la Società risponde per danni alla persona dei passeggero, nei limiti della eventuale differenza tra il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità e la indennità spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione contro gli infortuni di volo, sia che questo sia stato stipulato a soddisfacimento di obblighi di legge, sia volontariamente.

In caso di incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi al di fuori dell'aeromobile durante atti compiuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. In tali circostanze l'assicurazione comprende, oltre agli infortuni di cui ai precedenti commi, altresì l'annegamento e gli infortuni derivanti da imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato.

Art. 2 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- a) verificatisi in occasione di voli effettuati anche come passeggero:
 - su qualsiasi mezzo che non sia classificato aeromobile dalle competenti Autorità quali deltaplani, ultraleggeri e girocoteri;
 - su aeromobili non in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza, nonché su aeromobili il cui equipaggio non abbia i prescritti brevetti, licenze, abilitazioni, autorizzazioni e simili in regolare corso di validità, quando la irregolarità sia nota all'Assicurato;
- b) verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primati, gare e competizioni di ogni genere e relative prove preparatorie;
- c) causati in tutto o in parte da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario;
- d) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- e) causati da guerra e insurrezioni;
- f) causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Art. 3 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

Art. 4 - Variazioni nel numero delle persone assicurate

Il Contraente ha facoltà di aggiungere altre persone oppure di escludere una o più di quelle già assicurate. La facoltà di esclusione non potrà comunque essere esercitata nei confronti delle persone colpite da infortunio che comporti indennizzi e/o spese a carico della Società: così pure nel caso di assicurazione anonima di più persone occupanti i posti in un unico aeromobile, qualora risulti colpita anche una sola di esse.

Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione stessa o di quello successivo eventualmente indicato dal Contraente.

Il Contraente dovrà corrispondere, entro 30 giorni dalla richiesta della Società, la differenza di premio per le persone aggiunte. In mancanza, l'assicurazione relativa alle persone aggiunte è sospesa dalle ore 24 del 30° giorno e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene corrisposta la differenza di premio.

Il premio da corrispondere per le persone aggiunte e quello da restituire per le persone escluse sarà determinato in conformità alla Tariffa vigente al momento della variazione.

Art. 5 - Denuncia dell'infortunio e oneri relativi

Fermo quanto previsto dall'art. 12 delle Norme che regolano l'Assicurazione, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

Nel caso d'inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.

L'Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

Le spese relative ai certificati medici e, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione, quelle di cura, sono a carico dell'Assicurato.

Art. 6 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al successivo art. 8) sono diminuite tenendo conto del grado d'invalidità preesistente.

Art. 7 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 8 - Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se la invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennità per invalidità permanente parziale verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base alle percentuali previste dalla "TABELLA INAIL" di cui al D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, riportata di seguito.

TABELLA INAIL PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI INVALIDITA' PERMANENTE

DESCRIZIONE	Percentuale		
	des.		sin.
Sordità completa di un orecchio		15%	
Sordità completa bilaterale		60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35%	
Perdita anatomica o atrofica del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi		40%	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella)			
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:			
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità			
Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%		40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%		30%
Perdita del braccio:			
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85%		75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%		70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%		65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%		60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%		55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%		30%
Perdita totale del pollice	28%		23%
Perdita totale dell'indice	15%		13%

Perdita totale del medio		12%	
Perdita totale dell'anulare		8%	
Perdita totale del mignolo		12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%		12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%		6%
Perdita della falange ungueale del medio		5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo		5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%		9%
Perdita delle due ultime falangi del medio		8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare		6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo		8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° e 75°			
a) in semipronazione	30%		25%
b) in pronazione	35%		30%
c) in supinazione	45%		40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%		20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%		50%

DESCRIZIONE	Percentuale		
	des.		Sin.
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi			
a) in semipronazione	40%		35%
b) in pronazione	45%		40%
c) in supinazione	55%		50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%		30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18%		15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione			
a) in semipronazione	22%		18%
b) in pronazione	25%		22%
c) in supinazione	35%		30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta Che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore quando non Sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un Apparecchio articolato		55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		16%	
Perdita totale del solo alluce		7%	

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità ma Ove concorra la perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il		3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11%	

NB: In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA

Visus Perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

- 1) In caso di menomazione binoculare, si procede al conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio
- 2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti dell'entità del vizio di refrazione.
- 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
- 5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto:

di 10/10, 9/10, 8/10	15%
di 7/10	18%
di 6/10	21%
di 5/10	24%
di 4/10	28%
di 3/10	32%
Inferiore a 3/10	35%

- 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti od organi, l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione sino al limite massimo del 100%.

Per le falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto la asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà mentre per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulta compresa in garanzia l'indennità è stabilita come segue:

- se l'ernia è operabile: fino a trenta giorni di indennità per inabilità temporanea, se tale indennità è contemplata in polizza;
- se non risulta operabile: indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In tutti gli altri casi la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente

Art. 9 - Inabilità temporanea

L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto:

- a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
- b) al 50%, per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni.

L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per invalidità permanente o per morte.

Art. 10 - Modalità di valutazione del danno

Le divergenze su grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 6) delle Norme che regolano l'Assicurazione, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono rese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 11 - Responsabilità del Contraente

Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all'art. 7 (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.

**CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE NAVIGANTE
(art. 935 C.N.)**

Art. 1 - La garanzia di cui alla presente polizza vale anche per gli infortuni che le persone assicurate subiscano durante la permanenza per ragioni di servizio negli aerodromi ed eliporti o in qualsiasi altra località di atterraggio o ammaraggio autorizzati o forzati e durante le conseguenti operazioni.

Per l'identificazione delle persone assicurate farà fede la dichiarazione del Contraente.

Art. 2 - A parziale deroga dell'art. 2 delle norme che regolano l'assicurazione cumulativa infortuni, la garanzia comprende:

- gli infortuni cagionati da dolo del Contraente con diritto di rivalsa;
- il caso di ernia causata da infortunio, restando inteso che se l'ernia è operabile la società rimborsa le spese effettivamente sostenute dall'infortunato fino a Euro 1.032,00 mentre se non è operabile la società corrisponde una indennità pari al 15% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
- il caso di morte derivante da febbre perniziosa causata da infezione malarica; in questa ipotesi spetta agli aventi diritto un terzo della somma assicurata per il caso di morte.

Art. 3 - A parziale deroga dell'art. 8 delle norme che regolano l'assicurazione per la liquidazione delle invalidità permanenti saranno applicate le percentuali previste dalle Tabelle e relative note contenute nell'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia prevista dalla legge stessa.

CONDIZIONI PARTICOLARI DANNI CORPO**Art. 1- Aeromobili e Somme Assicurate**

La garanzia assicurativa si intende valida per i sotto riportati aeromobili:

AEROMOBILE	MARCHE	MTOM (Kg)	POSTI PAX	POSTI PILOTA	VALORE
AS350B3	I-TNAA		5	2	1.050.000,00 €
AS350B3	I-TNLD		4	2	950.000,00 €
AS365N3	I-TNBB		12	2	2.050.000,00 €
campana	N/D		0	0	100.000,00 €
AW139	I-TNDD		12	2	8.500.000,00 €
			33	8	12.650.000,00 €

Si prende nota e si dà atto che la somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.

Art. 2 - Franchigia

Con riferimento all'art. 12 delle Condizioni Generali della Sezione Danni Corpi, in caso di danni indennizzabili, sia parziali che totali, sarà applicata una franchigia fissa pari al 2% della somma assicurata per l'aeromobile perduto o danneggiato.

Art. 3 - Cumulo di franchigie

Nel caso si verifichi un sinistro che comporti l'applicazione di più di una franchigia tra quelle previste, si applicherà soltanto la franchigia più elevata.

Art. 4 - Eventi catastrofici

In deroga all'Art. 2) punto II lettera a) delle Condizioni Generali della Sezione Danni Corpi, la garanzia è estesa a coprire le spese derivanti da eventi catastrofici quali terremoti, maremoti, alluvioni, inondazioni e simili.

Art. 5 - Violazioni intenzionali

A parziale deroga dell'Art. 2) punto II lettera c) della Sezione Danni Corpi la presente copertura deve intendersi estesa ai danni ed alle spese derivanti da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio, nonché di dipendenti e/o preposti della Contraente che operino nel o sul o nelle adiacenze dell'aeromobile.

Sono inoltre inclusi i danni derivanti dell'inosservanza, anche colposa, di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile al Contraente, all'Esercente o al Proprietario.

Art. 6 - Clausola di Vincolo (opzionale)

Si precisa che in caso di perdita totale dei seguenti aeromobili, le Società di seguito indicate come vincolatarie devono intendersi come beneficiari privilegiati.

Tipo aeromobile	Marche	Periodo	Somma vincolata	Vincolatario

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore degli istituti vincolatari sopra indicati per l'importo di ciascun elicottero e pertanto:

- 1) Il presente vincolo viene riconosciuto dalla Società sia come l'unico ad essa dichiarato che da essa riconosciuto al momento della sua apposizione

- 2) Nessun indennizzo verrà liquidato se non con il concorso o con il consenso scritto da parte del Vincolatario; tuttavia qualsivoglia indennità eventualmente determinata sarà versata al Vincolatario solo contro quietanza liberatoria, al cui rilascio esso è fin d'ora autorizzato dal Contraente.
- 3) La Società provvederà a comunicare al Vincolatario, a mezzo lettera raccomandata R.R. l'eventuale mancato pagamento dei premi e/o di eventuali soprapremi, continuando comunque a considerare valida ed operante a tutti gli effetti l'assicurazione per un periodo massimo di trenta giorni, a partire dalla data di ricevimento della stessa parte del Vincolatario.
- 4) La Società permetterà al Vincolatario, ove lo voglia, di poter pagare entro il termine di quindici giorni dalla notifica di cui sopra, il premio o gli eventuali soprapremi non corrisposti dal Contraente; decorso infruttuosamente tale termine, l'efficacia dell'assicurazione sarà considerata sospesa.
- 5) Il Vincolatario, unitamente al Contraente/Locatore, si impegna a comunicare alla Società qualunque aggravamento di rischio del quale egli venisse a conoscenza, e, solo se successivamente concordato con la Società, tale aggravio potrà essere sottoscritto in polizza; si precisa che eventuali aggravii di rischio saranno comunque a carico del Contraente; il Vincolatario potrà accettare di pagare il premio addizionale che sarà richiesto, se il Contraente omette di farlo su richiesta della Società:
- 6) Se il Contraente omette di notificare alla Società, nelle forme stabilite dalle Condizioni di Polizza, il verificarsi di qualunque evento che possa far insorgere in seguito una richiesta di risarcimento, il Vincolatario dovrà farlo immediatamente dopo che verrà a conoscenza di tale evento, nella forma e nei modi previsti dalla polizza.
- 7) La Società non apporterà alla polizza alcuna variazione senza il consenso scritto del Vincolatario, provvedendo inoltre a notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.
- 8) La Società unitamente al Contraente / Locatore dovrà, una volta venutane a conoscenza, comunicare al Vincolatario eventuali sinistri.
- 9) A fronte di ogni liquidazione di risarcimento, la Società è surrogata per l'intera estensione degli effetti del pagamento, nei diritti del Vincolatario stesso. A spese della Società il Vincolatario farà tutto quanto sarà necessario per assistere la Società nell'esercizio di tali diritti.

Fermo quanto specificatamente variato o garantito dai termini del presente testo di vincolo, resta inteso che l'interesse finanziario del vincolata rio è coperto dalla polizza limitatamente alla perdita totale e/o al danno parziale all'aeromobile assicurato, restando soggetto a tutti i termini, le condizioni, i limiti le garanzie, le esclusioni e le cancellazioni previste dal contratto.

Art. 7 – Giacenza inoperosa

Qualora un aeromobile assicurato dovesse rimanere in giacenza inoperosa per un periodo di 4 o più giorni consecutivi, la Società restituirà, in sede di regolazione del premio, la differenza al pro-rata temporis del tasso annuo volo ed il tasso annuo giacenza, pari al 35% del tasso volo, per i giorni di giacenza, inclusi i primi 4 giorni di franchigia, per un massimo di 100 giorni complessivi all'anno per ciascun aeromobile. Nessun rimborso sarà tuttavia dovuto se l'aeromobile è colpito da sinistro oppure se la giacenza è stata determinata da un danno risarcibile a termini della presente polizza.

La data di inizio e termine di ciascun periodo di giacenza dovrà essere preventivamente comunicato anche alla Società.

Art. 8 – Inclusione dei rischi guerra e assimilati

Oggetto dell'assicurazione:

In parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2) punto III) delle Condizioni Generali della Polizza di Assicurazione degli Aeromobili, la Società risponde dei danni causati da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente. Ai soli fini del presente paragrafo, un aeromobile è considerato sempre in volo dal momento in cui tutte le sue porte esterne sono chiuse a seguito dell'imbarco e fino al momento in cui una qualsiasi di tali porte è aperta per lo sbarco o quando l'aeromobile è in moto. Un aeromobile ad ala rotante deve essere considerato in volo quando i rotori sono in moto a seguito dell'accensione del motore, dell'inerzia da ciò generata, o dall'automazione.

La Società risponde inoltre dei danni causati mentre l'aeromobile si trova fuori dal controllo del Contraente o dell'Assicurato a causa di uno degli eventi sopra menzionati.

Limiti territoriali:

La presente assicurazione si intende operativa per i voli effettuati in Europa, Paesi Mediterranei, Giordania, Isole Canarie, Madeira Svizzera, Città del Vaticano, Serenissima Repubblica di San Marino, Albania con esclusione di: Algeria, Armenia, Azerbaijan, Libia, Libano, Siria, Ucraina ad est del 32° Meridiano, nonché tutti i paesi nei quali il traffico aereo non è consentito a seguito di sanzioni adottate dall'ONU e/o CE.

Si prende inoltre nota che la presente assicurazione è soggetta ai termini di cui alla clausola LSW 617G (allegato d).

Esclusioni:

La Società non risponde dei danni e delle spese derivanti da una o più delle seguenti cause:

- a) guerra (sia che si tratti di guerra dichiarata che non) tra due o più delle seguenti nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese; qualora tuttavia un aeromobile si trovasse in volo al momento dello scoppio delle ostilità, l'esclusione non si applicherà a tale aeromobile fino al compimento del primo atterraggio;
- b) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di autorità del governo di registrazione dell'aeromobile o da altra Autorità nazionale o locale dello stesso paese;
- c) qualsiasi detonazione, ostile o meno, di qualunque dispositivo impiegante fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impiegante altre reazioni simili; qualsiasi uso, ostile o meno, di materiale o contaminazione radioattiva; qualsiasi uso, ostile o meno, di un impulso elettromagnetico.

Modifica delle condizioni di premio e dei limiti territoriali e clausola di recesso:

La Società può rivedere in qualunque momento il soprapremio ed i limiti territoriali della presente estensione, dandone comunicazione al Contraente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, facsimile o telex. Le modifiche avranno effetto alle ore 24.00 del settimo giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione. In caso di mancata accettazione da parte del Contraente delle nuove condizioni, le assicurazioni di cui alla presente estensione saranno cancellate dalla data in cui i termini rivisti sarebbero stati efficaci;

Nonostante quanto previsto nella presente estensione, in caso di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi, ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se l'aeromobile assicurato non è coinvolto, la Società avrà automaticamente il diritto di rivedere il soprapremio ed i limiti territoriali della presente estensione. Le modifiche avranno effetto immediatamente nel giorno in cui si è verificato l'evento. In caso di mancata accettazione da parte del Contraente delle nuove condizioni, le assicurazioni di cui alla presente estensione cesseranno automaticamente;

Le assicurazioni di cui alla presente estensione possono essere cancellate tanto dalla Società che dal Contraente dandone comunicazione alla controparte con un preavviso di sette giorni sulla scadenza di ogni periodo di tre mesi a partire dalla decorrenza della presente estensione.

Nel caso di cancellazione delle assicurazioni di cui alla presente estensione, la Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile pagato corrispondente al periodo di rischio non corso.

Cessazione automatica:

Le coperture di cui alla presente estensione cesseranno automaticamente, che sia stata data o meno la notifica di disdetta, in caso di scoppio di ostilità (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata), tra due o più delle seguenti nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Qualora tuttavia un aeromobile assicurato si trovasse in volo al momento dello scoppio delle ostilità, l'assicurazione, sempreché non vi siano altre valide disdette, annullamenti o sospensioni della stessa, resterà valida fino al compimento del primo atterraggio.

Art. 9 – Spese indennizzabili

La Società risponde, previa presentazione della documentazione giustificativa in originale e verifica circa la congruità degli esborsi, fino ad un massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per evento ed in aggregato annuo, di tutte le spese ragionevolmente sostenute dalla Contraente per la ricerca, il salvataggio od il recupero del relitto. spese di rimozione del relitto ed ogni altra spesa dovuta a smantellamento e smontaggio dell'aeromobile atterrato ma non in grado di decollare nonché dello spargimento di sostanze schiumogene atte a limitare i danni. Sono altresì comprese le spese che l'Assicurato fosse tenuto a pagare in conseguenza di indagini svolte da parte dell'Autorità Giudiziaria o da parte dell'Ente Aviazione Civile o dell'Agenzia Nazionale Sicurezza al Volo in relazione ad un incidente che ha coinvolto l'aeromobile assicurato.

Art. 10 – Pagamento dell’indennizzo

La Società ha la facoltà di pagare il 40% dell’indennizzo all’avente diritto prima della chiusura dell’inchiesta da parte delle Autorità competenti.

Art 11 – Inclusioni ed esclusioni di aeromobili

A maggior chiarimento di quanto disposto nelle Condizioni Generali, le parti danno atto che tutte le variazioni dovute ad entrate, uscite e sostituzioni di aeromobili saranno tenute automaticamente coperte a condizione che gli aeromobili:

1. siano del medesimo tipo degli aeromobili assicurati;
2. siano di proprietà della Contraente e/o eserciti dalla stessa;
3. abbiano un valore assicurato non eccedente ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00);
4. abbiano la stessa configurazione rispetto agli aeromobili già assicurati.

Le condizioni per l’inclusione in garanzia di aeromobili di tipo diverso, di valore più elevato o con una diversa configurazione (pilota + passeggeri) saranno definite di volta in volta.

Gli aeromobili alienati e dei quali la Contraente non abbia più l’esercizio saranno esclusi dalla garanzia e la Contraente avrà diritto ad un rimborso del premio calcolato a pro-rata temporis, a condizione che gli aeromobili non siano stati interessati da sinistri durante il periodo di validità della copertura.

L’avviso di inclusione o di esclusione di un aeromobile deve pervenire alla Società prima dell’entrata in rischio od uscita dal rischio dello stesso, pena la decadenza della Contraente dal diritto alla restituzione del premio per il caso di uscita dal rischio.

Art. 12 – Partecipazione agli utili

Viene riconosciuta in forma anticipata una Partecipazione agli Utili sui Rischi Ordinari del 20% sul 75% dei premi netti versati. In caso di modifiche del premio per inclusioni e/o vendite di aeromobili e in considerazione dell’andamento statistico della polizza, si riprocederà al calcolo della suddetta partecipazione pari al 20% sul 75% dei premi netti R.O. versati.

Art. 13 - Estensione delle assicurazioni durante lavori effettuati presso le Società manutentrici

Le assicurazioni sono valide a pari condizioni anche quando gli aeromobili sono presso le società di manutenzione in Italia o all’estero, per effettuare lavori di revisione, riparazione, manutenzione e voli di collaudo. Spetta al Contraente comunicare preventivamente le società autorizzate alle manutenzioni di cui sopra.

---0000000---

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Le seguenti condizioni particolari prevalgono, in caso di discordanza, sulle condizioni generali che precedono.

Art. 1 - Estensione ai Regolamenti del Consiglio (CE) No. 785/04 e No. 2027/97 e No. 889/02

Ferme restando le condizioni di polizza, le assicurazioni della Responsabilità Civile sono prestate anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) No. 785/04.

L'assicurazione della Responsabilità Civile dei passeggeri è inoltre prestata in conformità alle disposizioni del Regolamento del Consiglio UE No. 2027/97, come modificato dalle disposizioni del Regolamento del Consiglio UR No. 889/02.

Art. 2 - Revisione dei termini dell'assicurazione in caso di aggravamento del regime di Responsabilità Vettoriale

Ferme restando le condizioni di polizza, l'assicurazione della Responsabilità Civile dei passeggeri è prestata sulla base dei limiti di responsabilità previsti dal Codice della Navigazione come aggiornati dalla legge 16 aprile 1954, n. 202 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 87, n. 201, per i viaggi nel territorio nazionale italiano e di quelli previsti dalla convenzione internazionale stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, dal protocollo aggiuntivo dell'Aja del 28 settembre 1955 e dalla legge 7 luglio 1988, n. 274, per i viaggi internazionali. Essa è inoltre prestata in conformità al disposto dell'art. 2) che precede.

Qualora, durante il periodo di assicurazione, dette norme vengano modificate o sostituite da altre che comportino ulteriori aggravamenti quantitativi o qualitativi delle responsabilità del vettore aereo, tanto la Contraente che la Società avranno la facoltà di richiedere la revisione dei termini dell'assicurazione.

Le modifiche concordate tra la Contraente e la Società avranno effetto, salvo accordo contrario, dal momento in cui saranno entrate in vigore le modifiche alle norme nazionali e/o internazionali che avranno motivato la richiesta di revisione delle condizioni. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo tra la Contraente e la Società sulle modifiche da apportare ai termini dell'assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di revisione, ciascuna parte avrà facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Art. 3 - Inclusione dei rischi guerra e assimilati

Oggetto dell'assicurazione:

In parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4) punto I) delle Condizioni Generali della Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile dell'Aeromobile, la Società risponde dei danni causati da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente, del Proprietario, dell'Esercente o dell'Assicurato.

L'inclusione dei rischi di cui alla lettera a) non copre comunque i danni a cose sulla superficie a meno che gli stessi non siano stati causati o derivino dall'impiego di aeromobili.

Limite di indennizzo:

Le assicurazioni di cui al presente articolo sono prestate fino alla concorrenza massima del sottolimito per aeromobile e per avvenimento pari al limite RCT o RCC di cui all'Art. 1) che precede e complessivamente fino alla concorrenza massima del sottolimito di € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) per avvenimento e per annualità assicurativa.

Il sottolimito di cui sopra opera nell'ambito del massimale di responsabilità civile di polizza e non costituisce pertanto massimale autonomo.

Limiti territoriali:

La presente assicurazione si intende operativa per i voli effettuati in Europa, Paesi Mediterranei, Giordania, Isole Canarie, Madeira, Svizzera, Città del Vaticano, Serenissima Repubblica di San Marino, Albania con esclusione di: Algeria, Armenia, Azerbaijan, Libia, Libano, Siria, Ucraina ad est del 32° Meridiano nonché tutti i paesi nei quali il traffico aereo non è consentito a seguito di sanzioni adottate dall'ONU e/o CE.

Si prende inoltre nota che la presente assicurazione è soggetta ai termini di cui alla clausola LSW 617G (allegato d).

Esclusioni:

Cessazione automatica, modifica delle condizioni di premio e dei limiti territoriali e clausola di recesso:

Le coperture di cui alla presente estensione cesseranno automaticamente, che sia stata data o meno notifica di disdetta:

- 1) con riferimento a tutte le coperture di cui sopra: in caso di scoppio di ostilità, sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata, tra due o più delle seguenti nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Paesi dell'ex Unione Sovietica e Repubblica Popolare Cinese;
- 2) con riferimento alla copertura di cui al punto a) di cui sopra: in caso di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi, ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se l'aeromobile assicurato non è coinvolto;

Qualora tuttavia un aeromobile assicurato si trovasse in volo al momento dell'accadimento di una delle circostanze riportate ai precedenti punti 1), 2) l'assicurazione, sempreché non vi siano state altre valide disdette, annullamenti o sospensioni della stessa, resterà valida fino al compimento del primo atterraggio.

La Società può rivedere in qualunque momento il sovrappremio ed i limiti territoriali della presente estensione, dandone comunicazione all'Assicurato a mezzo lettera raccomandata, telegramma, facsimile o telex. Le modifiche avranno effetto alle ore 24.00 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

A seguito del verificarsi dell'evento di cui al punto 2) che precede, la Società può cancellare una o più delle coperture prestate dal punto b) al punto f) della presente estensione. La cancellazione avrà effetto trascorse 48 ore dalle ore 24 del giorno del ricevimento della comunicazione.

Le assicurazioni di cui alla presente estensione possono essere cancellate tanto dalla Società che dal Contraente. La cancellazione avrà effetto alle ore 24.00 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Nel caso di cancellazione delle assicurazioni di cui alla presente estensione, la Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile pagato corrispondente al periodo di rischio non corso.

Art. 4 – Giacenza inoperosa

Qualora un aeromobile assicurato dovesse rimanere in giacenza inoperosa per un periodo di 4 o più giorni consecutivi, la Società restituirà, in sede di regolazione del premio, la differenza al pro-rata temporis del premio annuo rischio volo ed il premio annuo giacenza, pari allo 50% del premio rischio volo per i giorni di giacenza di ciascun aeromobile inclusi i primi 4 giorni di franchigia, per un massimo di 100 giorni complessivi all'anno per ciascun aeromobile. Nessun rimborso sarà tuttavia dovuto se l'aeromobile è colpito da sinistro oppure se la giacenza è stata determinata da un danno risarcibile a termini della presente polizza.

La data di inizio e termine di ciascun periodo di giacenza dovrà essere preventivamente comunicato anche alla Società.

Art. 5 – Deroga alla qualifica di terzi

In parziale deroga dell'art. 3 delle Condizioni Generali della Sezione di Responsabilità Civile Terzi sono considerati terzi:

- a) chiunque si trovi a bordo dell'aeromobile in qualità di passeggero con l'esclusione del personale addetto al comando, alla guida, al pilotaggio di aeromobili ed al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, che si trovano a bordo dell'aeromobile in qualità di passeggeri con l'esclusione quindi del personale addetto al comando, alla guida, al pilotaggio di aeromobili ed al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
- c) i dipendenti della Contraente, o le persone della cui opera si avvalga, che si trovano a bordo dell'aeromobile in qualità di passeggeri con l'esclusione quindi del personale addetto al comando, alla guida, al pilotaggio di aeromobili ed al controllo degli apparati e degli impianti di bordo.

Art. 6 - Inclusioni ed esclusioni di aeromobili

A maggior chiarimento di quanto disposto nelle Condizioni Generali, le parti danno atto che tutte le variazioni dovute ad entrate, uscite e sostituzioni di aeromobili saranno tenute automaticamente coperte a condizione che gli aeromobili:

1. siano del medesimo tipo degli aeromobili assicurati;
2. siano di proprietà della Contraente e/o eserciti dalla stessa;
3. abbiano un valore assicurato non eccedente ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
4. abbiano la stessa configurazione rispetto agli aeromobili già assicurati.

Le condizioni per l'inclusione in garanzia di aeromobili di tipo diverso, di valore più elevato o con una diversa configurazione (pilota + passeggeri) saranno definite di volta in volta.

Gli aeromobili alienati e dei quali la Contraente non abbia più l'esercizio saranno esclusi dalla garanzia e la Contraente avrà diritto ad un rimborso del premio calcolato a pro-rata temporis, a condizione che gli aeromobili non siano stati interessati da sinistri durante il periodo di validità della copertura.

L'avviso di inclusione o di esclusione di un aeromobile deve pervenire alla Società prima dell'entrata in rischio od uscita dal rischio dello stesso, pena la decadenza della Contraente dal diritto alla restituzione del premio per il caso di uscita dal rischio.

Art. 7 - DANNI DA RUMORE, BOOM SONICO, ECC.

La sicurezza di cui alla presente polizza è soggetta all'allegata clausola "Noise and Pollution and other Perils Exclusion Clause AVN46B".

I rischi di cui alla lett. i) dell'art. 4 punto II lett. c) "Danni esclusi" delle norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile, anche in parziale deroga alla sopra citata clausola AVN46B, sono inclusi in garanzia fino alla concorrenza del massimale RCT indicato in polizza e comunque con il limite di Euro 1.550.000,00 per sinistro.

Art. 8 - ESCLUSIONE DEI RISCHI NUCLEARI

L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente o indirettamente dai rischi nucleari secondo quanto previsto dalla clausola "Nuclear Risks Exclusion Clause AVN 38B"

Art. 9 - CAMPANA DAISYBELL

La copertura assicurativa è prestata, con il limite del massimale assicurato per la R.C., oltre che per i danni determinati e conseguenti alla navigazione dell'elicottero, anche per i danni materiali e diretti sulla superficie provocati dall'utilizzo del sistema Daisybell nel campo del distacco programmato di valanghe e quindi per la bonifica dei siti valanghivi. Trasportato per mezzo di un elicottero sulla verticale del pendio da bonificare il sistema Daisybell consiste nel far esplodere, ad una distanza compresa tra i 3 e 5 metri al di sopra del manto nevoso, una miscela di idrogeno ed ossigeno trattenuta in un apposito contenitore conico in acciaio. Tutte le operazioni di tiro sono pilotate dalla cabina dell'elicottero.

Sono compresi in garanzia, con il limite di massimale di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, parziali o totali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 10 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili.

---oooOooo---

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZIONE INFORTUNI

Le seguenti condizioni particolari prevalgono, in caso di discordanza, sulle condizioni che precedono.

Art.1 - Buona fede

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno questa assicurazione.

Art.2 - Altre assicurazioni

Gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare preventivamente l'esistenza di altre assicurazioni infortuni e malattia.

Art.3 - Esonero denuncia infermità e difetti fisici

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità, le mutilazioni o i difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

Art. 4 - Inabilità permanente navigazione aerea

La garanzia prestata per il caso di inabilità permanente alla navigazione aerea è operante se il posto è occupato da un pilota o tecnico di volo munito di regolare brevetto e soggetto all'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 935 del Codice della Navigazione.

Se le conseguenze di una lesione traumatica, riportata in un infortunio indennizzabile a sensi di polizza, sono tali da provocare contemporaneamente, sia una invalidità permanente generica, totale o parziale, sia l'inabilità permanente alla navigazione aerea che comporti il ritiro definitivo del brevetto aeronautico, e ciò in seguito a decisione della Commissione Medica di Appello, presso Ministero Infrastrutture e Trasporti, l'Assicurato avrà diritto solo alla corresponsione della maggiore fra le due indennità liquidabili in base ai capitali rispettivamente previsti per l'invalidità permanente generica e per l'inabilità permanente alla navigazione aerea.

Qualora la maggiore fra le suddette indennità sia quella inerente all'inabilità permanente alla navigazione aerea, il pagamento è subordinato alla presentazione del certificato della Commissione predetta, dal quale deve risultare che la dichiarata inabilità permanente alla navigazione aerea è conseguenza diretta delle lesioni causate dall'infortunio.

Art. 5 - Posti passeggero autorizzati/assicurati

Qualora l'aeromobile assicurato indicato in polizza disponga di un numero di posti passeggero autorizzati maggiore di quelli assicurati e al momento di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, i passeggeri a bordo dell'aeromobile stesso dovessero risultare in numero maggiore di quello dei posti assicurati, le somme garantite saranno ridotte nella proporzione esistente tra il numero dei posti passeggeri assicurati e quello dei passeggeri effettivamente trasportati.

Agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale, nel numero dei passeggeri effettivamente trasportati non saranno inclusi quelli che risultassero assicurati contro gli infortuni dallo stesso Contraente con altra garanzia in forma nominativa.

Art. 6 - Assicurazione congiunta

L'assicurazione è stipulata anche per conto e nell'interesse del soggetto indicato in polizza come Contraente congiunto.

Art. 7- Rischi guerra

A deroga della lett. e) dell'art. 2 "Rischi esclusi" sono inclusi in garanzia gli infortuni causati da guerra, insurrezioni purché l'Assicurato non vi abbia partecipato attivamente.

La copertura terminerà automaticamente:

- a) in caso di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare o qualsiasi altra reazione o forza o materiali radioattivi, in qualsiasi luogo e tempo, l'esplosione avvenga. Non sono pertanto inclusi in garanzia i danni dovuti a questo avvenimento;
- b) in caso di scoppio di ostilità (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) tra due o più delle seguenti Nazioni: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, ex U.R.S.S. e Repubblica Popolare Cinese.

Art. 8 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 9 – Rimborso spese cura / rette degenza

si intende incluso in garanzia fino alla concorrenza del massimale di Euro 10.000,00 il rimborso delle spese rese necessarie da un evento considerabile come infortunio a termini di polizza ed effettivamente sostenute per:

- a) accertamenti diagnostici;
- b) onorari dei medici nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
- c) cure comprese quelle termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- d) rette di degenza in ospedali o case di cura;
- e) trasporto dell'Assicurato in autoambulanza all'istituto di cura.

La denuncia dell'infortunio, anche agli effetti dell'assicurazione di cui alla presente garanzia, deve essere fatta nei termini e con le modalità previsti dalla polizza; in caso di ritardata denuncia non vengono rimborsate le spese relative al periodo anteriore al giorno della denuncia stessa.

Il rimborso viene effettuato dalla Società, a cura ultimata, su presentazione, in originale, da parte dell'Assicurato o dei suoi eredi, dei documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del farmacista o dell'ambulatorio, conto dell'ospedale o clinica e simili), debitamente quietanzati.

La domanda di rimborso di dette spese, corredata dei documenti giustificativi di cui sopra, deve essere presentata alla Società, sotto pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica.

Art.10 - Malattie contratte in servizio e per cause di servizio

L'assicurazione viene estesa alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio (comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le malattie da contagio) che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Non si darà luogo ad indennizzo per l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale.

Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

Relativamente a questa garanzia la copertura prestata dalla Compagnia di Assicurazione è a secondo rischio rispetto all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" disciplinata dal Testo Unico in materia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.06.1965 n. 1124.

Art.11 - Esclusione dei rischi nucleari

L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente o indirettamente da rischi nucleari secondo quanto previsto dall'allegata clausola "Nuclear Risks Exclusion Clause AVN38B".

Art.12 - Esclusione dei rischi da rumore e inquinamento

L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente o indirettamente da rumore e inquinamento secondo quanto previsto dall'allegata clausola "Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause AVN46B"

Art. 13 – Giacenza inoperosa

Qualora un aeromobile assicurato dovesse rimanere in giacenza inoperosa, la Società restituirà, in sede di regolazione del premio, il pro-rata temporis del premio annuo rischio volo per i giorni di giacenza di ciascun aeromobile.

Nessun rimborso sarà tuttavia dovuto se l'aeromobile è colpito da sinistro oppure se la giacenza è stata determinata da un danno risarcibile a termini della presente polizza.

La data di inizio e termine di ciascun periodo di giacenza dovrà essere preventivamente comunicato anche alla Società.

---oooOooo---

SEZIONE IV°- Perdita brevetti

Perdita Brevetto

**Polizza di assicurazione contro la perdita professionale
di pilota commerciale e/o di linea**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La Società corrisponderà la somma assicurata indicata nelle Condizioni Particolari nel caso di revoca definitiva della licenza professionale di pilota di cui l’Assicurato è titolare dovuta alla perdita dei requisiti di idoneità psicofisica, prescritti dalle norme vigenti, a seguito di infortunio o malattia.

La somma assicurata sarà pagata all’Assicurato decorsi 60 giorni dalla data di revoca definitiva della licenza, da parte dell’Istituto di Medicina Aerospaziale o dell’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare Italiana o da altro Ente al quale per legge sia riconosciuta la competenza per l’accertamento della idoneità psicofisica al volo. All’atto del pagamento la presente assicurazione si intende risolta.

Art. 2 – RISCHI ESCLUSI

1. La somma assicurata non è dovuta nel caso in cui la morte dell’Assicurato avvenga durante il periodo di validità della polizza ma prima della revoca definitiva della licenza.
2. La somma assicurata non è dovuta nei casi in cui il giudizio di revoca della licenza sia:
 - a) dovuto a malattie veneree od a cause da esse direttamente o indirettamente derivanti;
 - b) dovuto ad infortunio o malattia contratta durante: guerra, guerra civile, invasione o mentre l’Assicurato presta servizio presso le FF.AA., o la partecipazione volontaria a sommosse, rivolte di ogni specie;
 - c) causato direttamente o indirettamente da atti di autolesionismo o dall’essersi deliberatamente esposti a pericoli eccezionali (salvo il caso di tentativo di salvataggio di vite umane o per evitare la distruzione dell’aeromobile), o da atti penalmente rilevanti o da lesioni subite in qualsiasi stato di infermità mentale anche temporanea;
 - d) conseguenza diretta o indiretta dell’assunzione di sostanze tossiche, alcoliche, allucinogene o narcotiche di qualsiasi genere.
 - e) dovuto a sieropositività H.I.V. ovvero A.I.D.S. conclamato.
 - f) causata da infortuni o malattie derivanti dall’esercizio dei seguenti sport: salti dal trampolino con sci, guidoslitta, polo e caccia a cavallo, caccia grossa, atletica pesante, pugilato, lotta nelle sue varie forme, pelota, calcio con squadre partecipanti a gare di campionato, rugby, baseball, sci acquatico, paracadutismo, immersioni con autorespiratore, nonché dall’uso di apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (deltaplani, parapendio, ULM etc.); dalla partecipazione a corse o gare, tentativi di primato ed alle relative prove od allenamenti. Salvo che si tratti di: corse podistiche, gare bocciofile, pesca, tiro a segno, tiro a volo e simili, scherma, tennis, manifestazioni e gare aeree non acrobatiche iscritte nei calendari dell’Aeroclub d’Italia e della Federazione Aéronautique Internationale;
 - g) conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione nel nucleo dell’atomo e/o di radiazioni atomiche;
 - h) causata da malattia o disfunzione o altra alterazione cardiovascolare rilevata a mezzo elettrocardiogramma od ecocardiogramma (salvo che l’Assicurato, prima dell’inizio della polizza, sia stato sottoposto al periodico esame elettrocardiografico, come prescritto dagli Istituti Medici competenti all’accertamento dell’idoneità psicofisica alla licenza, che non abbia evidenziato alcuna anomalia);
 - i) causato da malattia di natura o di origine psicopatica, psiconeurotica od epilettica oppure di natura non diagnosticabile in base a sintomi evidenti;
 - l) determinata da ogni cambiamento generalizzato negli standard medici imposti dalle autorità competenti al rilascio della licenza, durante il periodo di validità della polizza.

Art. 3 – PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, epilessia.

Art. 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA CIRCOSTANZA DEL RISCHIO

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato nella "proposta", relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 5 – AGGRAVAMENTO – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 522 Cod.Nav..

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, a ridurre il premio dietro comunicazione del Contraente e rinuncia al diritto di recesso.

Art. 6 - MODIFICA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro otto giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C..

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Il Contraente, o l'Assicurato, deve indicare all'Assicurazione le ragioni che hanno determinato l'inabilità al volo, fornendo copia della comunicazione inviata dall'Istituto Legale dell'Aeronautica o altro Ente al quale per legge sia demandata la competenza.

Art. 8 - RISOLUZIONE SULLE DIVERGENZE DELLA MALATTIA

In caso di disaccordo sulla natura della Malattia che ha causato l'inabilità al volo, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre medici: due nominati dalle Parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo tra i due Primi o, in difetto, dal Consiglio

dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Gli Arbitri decidono a maggioranza, inappellabilmente, come amichevoli compositori, senza alcuna formalità giudiziaria, e le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'Arbitro dissenziente non le ha sottoscritte. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio Arbitro e metà di quelle del terzo.

Art. 9 – RECESSO DAL CONTRATTO:

1. Il contratto è risolto con effetto immediato se l'Assicurato cessa di far parte del personale navigante dell'Aviazione Civile Italiana.
2. Il Contraente qualora sia persona diversa dall'Assicurato e sia a questo legato da un contratto di lavoro, deve comunicare alla Società: il cambiamento o la cessazione di attività, la dichiarazione di insolvenza o l'assoggettamento a liquidazione coatta ed amministrativa, il cambiamento di ragione sociale, la fusione con terzi, la destinazione delle persone assicurate ad altre attività. La Società, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata r.r. con effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo a quello di arrivo a destinazione della lettera stessa.
3. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, si procederà a rimborsare la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, la Società rimborserà il premio imponibile pagato, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Il premio da rimborsare alla Contraente viene calcolato a pro-rata temporis.

Art. 10 – CLAUSOLA DI CUMULO

il capitale liquidabile con la presente sezione IV Perdita Brevetto è cumulabile con gli indennizzo previsti nella sezione III Infortuni, compreso l'indennizzo IPNA.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Perdita brevetto

Art. 1 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Al fine di consentire alla Società di esperire indagini su reclami sottoposti a causa della perdita di Brevetto di Volo come sopra detto, l'Assicurato provvederà, se richiesto dalla Società, a sottoporsi a visita da parte di un medico, a spese della Società, al fine di accertare la natura della lesione corporale o della malattia/infermità in questione.

Art. 2 - TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa di ciascun Assicurato terminerà, e tutti i diritti ai risarcimenti cesseranno, al verificarsi di uno o più dei seguenti casi, salvo diverse disposizioni contenute nei termini, condizioni e limitazioni della polizza:

- in caso di morte dell'assicurato,
- dopo il ricevimento da parte dell'Assicurato dell'indennizzo di cui alla presente polizza;
- compimento dei 60 anni di età da parte dell'Assicurato,
- ritiro permanente dell'Assicurato dalla sua attività;

Art. 3 - ELENCO ASSICURATI E SOMME ASSICURATE

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che l'Assicurato è il pilota come di seguito indicato, titolare di licenza professionale commerciale.

La presente polizza ha per oggetto l'assicurazione della Perdita del Brevetto di Volo a favore dei seguenti piloti:

	NOME	DATA DI NASCITA	ETA'	SOMMA ASSICURATA €
1	Pilota 1	20/07/1965	51	206.376,00
2	Pilota 2	11/10/1959	57	71.085,00
3	Pilota 3	03/04/1973	44	261.410,00
4	Pilota 4	09/04/1975	42	298.099,00
5	Pilota 5	29/02/1964	53	183.445,00
6	Pilota 6	19/02/1969	48	236.186,00
7	Pilota 7	22/10/1981	35	298.099,00
8	Pilota 8	06/11/1967	49	229.307,00
9	Pilota 9	09/10/1979	37	298.099,00
10	Pilota 10	12/01/1969	48	236.186,00
11	Pilota 11	01/06/1957	60	5.733,00
12	Pilota 12	21/11/1976	40	298.099,00
13	Pilota 13	23/10/1969	47	240.772,00
14	Pilota 14	18/05/1965	52	192.618,00

NOTA BENE: il Pilota 11 è titolare di licenza di volo con certificato medico valido solo con copilota qualificato (OML) - 1 CL e si intende assicurato in deroga alla esclusione di cui all'art. 8.h).

Art. 4 - CASO DI MORTE

In caso di morte dell'Assicurato, la Società sarà obbligata verso gli aventi diritto unicamente per il capitale assicurato, se ancora da pagare al momento del decesso e solo nel caso in cui la morte avvenga dopo sopravvenuta la dichiarazione di inabilità definitiva, e quindi revoca definitiva della licenza, da parte dei competenti organi.

La somma assicurata non è dovuta nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga prima della revoca definitiva della licenza.

**CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI
A TUTTE LE SEZIONI
(Danni Corpi, Responsabilità Civile Terzi, Infortuni e Perdita brevetto)**

Art. 1 – Periodo di assicurazione

Le garanzie decorrono dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. Il contratto ha durata di quattro anni e scade alle ore 24.00 del quarto anno, senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

Art. 2 – Impiego - Attività degli aeromobili

La garanzia viene prestata per giacenza, rullaggio e voli degli aeromobili descritti in polizza e impiegati dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO per tutte le attività proprie dell'Ente, nessuna esclusa, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: trasferimenti; trasporto cose o passeggeri; presentazione, e/o esibizione e/o dimostrazione; lavoro fotografico e rilievi topografici; lavori di montagna; trasporto, compreso il sollevamento, di persone o cose al verricello, gancio e simili; eliambulanza e/o soccorso e/o salvataggio; soccorso alpino, attività antincendio, trasporto carichi appesi e/o traino striscioni, addestramento, rinnovo licenze, esami, voli officina, gestione tecnica e/o manutentiva degli elicotteri, ferry flights e quant'altro di pertinenza del Contraente; utilizzo della campana Daisybell per il distacco delle valanghe; posa in opera di materiali; avioraduni; lancio manifestini; lancio paracadutisti. Sono compresi nell'assicurazione i voli per riconvalida del certificato di navigabilità.

Si precisa che è compreso in garanzia il trasporto di piccoli quantitativi di esplosivo al fine di provocare la caduta controllata di valanghe; si intende compreso il trasporto di ordigni bellici, risalenti alla 1° guerra mondiale, di interesse storico – culturale. Condizione essenziale per l'operatività della suddetta estensione è che il Contraente sia regolarmente autorizzato all'uopo, dalle competenti autorità e che si impegni ad osservare scrupolosamente le vigenti disposizioni di legge in materia, specificamente per quanto attinente alle modalità di trasporto degli esplosivi.

Si precisa inoltre che si intenderanno garantite esclusivamente operazioni di trasporto con voli separati di esplosivo o di inneschi e non aviolanci. La Contraente dichiara altresì che il confezionamento delle cariche, il loro collocamento e brillamento saranno effettuati sul posto da persone specializzate e regolarmente autorizzate.

Art. 3 – Limiti territoriali

1. L'assicurazione vale entro i limiti territoriali dell'Europa, Paesi Mediterranei, Giordania, Isole Canarie e Madera e fra detti Paesi e territori, con esclusione dei Paesi rientranti in provvedimenti d'embargo decretati dal Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U. Inoltre, per l'estensione delle garanzie ai Rischi Guerra e Sociopolitici, la garanzia non è operante durante i voli da, per, su e nei seguenti ulteriori Paesi: ALBANIA, ALGERIA, ARMENIA, AZERBAIGIAN, BOSNIA, CECENIA, GEORGIA, LIBIA, MACEDONIA, MOLDAVIA, MONTENEGRO, KOSOVO, SERBIA, TURCHIA EST. 40°
2. L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni riportate nelle singole sezioni.

Art. 4 - Clausola di esclusione dei rischi di asbesto

Deve intendersi esclusa dal presente contratto ogni responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.

Art. 5 - Clausola disdetta rischi guerra e terrorismo

Per quanto concerne la garanzia guerra/terrorismo prestata con la presente polizza, gli Assicuratori possono liberarsi da tale impegno in qualunque momento con un preavviso di 7 giorni, salvo per quanto concerne i viaggi da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorrono dall'inizio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telex, telefax o telegramma confermati da lettera raccomandata.

Il recesso opera automaticamente per tutti i rischi indicati nel presente articolo, anche senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: REGNO UNITO, STATI UNITI D'AMERICA, FRANCIA, RUSSIA E REPUBBLICA POPOLARE CINESE.

Art. 6 - Esclusione dei Rischi Nucleari

L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente od indirettamente da rischi nucleari secondo quanto previsto dall'allegata clausola "Nuclear Risks Exclusion Clause AVN 38B".

Art. 7 - Esclusione dei Rischi dei danni da amianto

La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:

- 1) presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto; o
- 2) ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o a norme di legge o regolamenti che impongano all'assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.

La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione ovvero nel caso di un'emergenza in volo, registrata, che sia causa di un'anormale condotta dell'aeromobile.

Nonostante qualsiasi altra disposizione di Polizza, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto od in parte, ai danni indicati dai paragrafi 1) e 2) della presente clausola.

Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati.

Informativa:

La presente clausola di esclusione dei danni da amianto intende chiarire l'intento della polizza e non deve essere interpretata come intenzione di includere i danni da amianto in altre polizze precedenti od altrimenti simili alla presente

Art. 8 - Nuclear / Chemical Biological Terrorism Exclusion

Deve inoltre intendersi pienamente operativa l'allegata clausola in lingua inglese LSWI 176 "Nuclear/Chemical Biological Terrorism Exclusion".

Art. 9 - Premio complementare

Qualora un elicottero in garanzia per un periodo inferiore ai 12 mesi sia colpito da sinistro che comporti pagamenti di indennizzo e/o spese a carico della Società, la Contraente sarà tenuta a corrispondere alla Società la differenza tra l'intero premio annuo e quello già corrisposto per il suddetto elicottero. Tale rimborso sarà dovuto solo qualora il valore dell'indennizzo/risarcimento dovesse compromettere l'andamento tecnico del contratto.

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- ➔ Art. 3 delle Norme che regolano l'Assicurazione (Recesso dal contratto — Anticipata risoluzione);
- ➔ Art. 15 delle Condizioni Generali della Sezione Corpi (Deferimento ad arbitrato non rituale delle divergenze sul valore commerciale dell'aeromobile al momento del sinistro, sulla stima delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà effettuarle).
- ➔ Art. 10 delle Condizioni Generali della Sezione Infortuni --- Deferimento di controversie a un collegio medico.

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

- ➔ Art. 2 - Sez. I, Sez. III, Sez. IV e Art. 4 - Sez. II (Rischi esclusi);
- ➔ Art.3 - Sez. III e Sez. IV (Persone non assicurabili)
- ➔ Art. 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in generale – (Variazione del rischio)
- ➔ Art. 5 Norme che regolano l'Assicurazione in generale (Pagamento del premio)
- ➔ Art. 12 Norme che regolano l'Assicurazione in generale (Denuncia dei sinistri e Obblighi dell'Assicurato)
- ➔ Art. 16 Norme che regolano l'Assicurazione in generale (Foro competente);

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE – Sez. IV
Art. 1 (Obblighi dell'Assicurato)

LA CONTRAENTE

ELENCO ALLEGATI

- | | |
|--------------|--|
| a) Avn 38B | Nuclear risks exclusion clause |
| b) Avn 46B | Noise and pollution and other perils exclusion clause |
| c) LSWI 176 | Nuclear / Chemical and Biological Terrorism Exclusion |
| d) LSW 617 G | KILN GEOGRAPHIC AREAS EXCLUSION CLAUSE (03/08/11) |

NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE

- (1) This Policy does not cover:
- (i) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss
 - (ii) any legal liability of whatsoever nature
- directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
- (a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
 - (b) the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;
 - (c) ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.
- (2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1) (b) and (c) above shall not include:
- (i) depleted uranium and natural uranium in any form;
 - (ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.
- (3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:
- (i) the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or
 - (ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or
 - (iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.
- (4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that:
- (i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;
 - (ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;
 - (iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:

Emitter (IAEA Health and Safety Regulations)	Maximum permissible level of non-fixed radioactive surface contamination (Averaged over 300 cm ²)
Beta, gamma and low toxicity alpha emitters	Not exceeding 4 Bequerels/ cm ² (10 ⁻⁴ microcuries/ cm ²)
All other emitters	Not exceeding 0.4 Bequerels/ cm ² (10 ⁻⁵ microcuries/ cm ²)

- (iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.

Allegato a) Avn 38B

Allegato b) Avn 46B

NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE

(Not applicable to Passenger Liability)

- 1) This Policy does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:
 - a) noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena associated therewith;
 - b) pollution and contamination of any kind whatsoever (*);
 - c) electrical and electromagnetic interference;
 - d) interference with the use of propertyunless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.
 - 2) With respect to any provision in the Policy concerning any duty of the Company to investigate or defend claims, such provision shall not apply and the Company shall not be required to defend:
 - a) claims excluded by Paragraph 1 or
 - b) a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by Paragraph 1 (referred to below as "Combined Claims").
 - 3) In respect of any Combined Claims, Company shall (subject to proof of loss and the limits of the Policy) reimburse the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Policy:
 - i) damage awarded against the Insured and
 - ii) defence fees and expenses incurred by the Insured
 - 4) Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.
- (* paragraph 1(b) does not apply to the pollution or contamination of products sold or supplied by the Assured.

Allegato b) Avn 46B

Allegato c) LSWI 176

NUCLEAR/CHEMICAL/BIOLOGICAL TERRORISM EXCLUSION

It is agreed that, regardless of any contributory cause(s), this reinsurance does not cover any claim(s) in any way caused or contributed to by an act of terrorism involving the use or release or the threat thereof of any nuclear weapon or device or chemical or biological agent.

For the purpose of this exclusion an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or ethnic purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

If the reinsurers allege that by reason of this exclusion any claim is not covered by this reinsurance the burden of proving the contrary shall be upon the reassured.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED

Allegato c) LSWI 176

Allegato d) LSW 617G

KILN GEOGRAPHIC AREAS EXCLUSION CLAUSE (03/08/11)

1. Notwithstanding any provisions to the contrary and subject to clauses 2 and 3 below, this Insurance excludes any loss, damage or expense howsoever occurring within the geographical limits of any of the following countries and regions:
 - (a) Algeria, Burundi, Cabinda, Central African Republic, Congo, Democratic Republic of Congo, Eritrea, Ethiopia, Ivory Coast, Liberia, Mauritania, Nigeria, Somalia, The Republic of Sudan, South Sudan.
 - (b) Colombia, Ecuador, Peru.
 - (c) Afghanistan, Jammu & Kashmir, Myanmar, North Korea, Pakistan.
 - (d) Georgia, Nagorno-Karabakh, North Caucasian Federal District.
 - (e) Iran, Iraq, Libya, Syria, Yemen.
 - (f) Any country where the operation of the insured Aircraft is in breach of United Nations sanctions.
2. However coverage pursuant to this Insurance is granted:
 - (a) for the over flight of any excluded country where the flight is within an internationally recognized air corridor and is performed in accordance with I.C.A.O. recommendations; or
 - (b) in circumstances where an insured Aircraft has landed in an excluded country as a direct consequence and exclusively as a result of force majeure.
3. Any excluded country may be covered by underwriters at terms to be agreed by the Slip Leader only prior to flight.

03/08/11
LSW617G

Appendice 1 – DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

**CONTEGGIO DEI PREMI DI
TUTTE LE SEZIONI
(Danni Corpi, Responsabilità Civile Terzi, Infortuni e Perdita Brevetto)**

Per le assicurazioni, di cui alla presente polizza, si procede di seguito al conteggio del premio annuo dovuto:

CALCOLO DEL PREMIO ANNUO**Sezione I° Corpi****Conteggio del Premio imponibile del RISCHIO ORDINARIO**

AEROMOBILE	MARCHE	VALORE	TASSO ANNUO IMPONIBILE	PREMIO ANNUO RO IMPONIBILE
AS350B3	I-TNAA	1.050.000,00 €		
AS350B3	I-TNLD	950.000,00 €		
AS365N3	I-TNBB	2.050.000,00 €		
campana	N/D	100.000,00 €		
AW139	I-TNDD	8.500.000,00 €		
		12.650.000,00 €		

Conteggio del Premio imponibile del RISCHIO GUERRA

AEROMOBILE	MARCHE	VALORE	TASSO ANNUO IMPONIBILE	PREMIO ANNUO RG IMPONIBILE
AS350B3	I-TNAA	1.050.000,00 €		
AS350B3	I-TNLD	950.000,00 €		
AS365N3	I-TNBB	2.050.000,00 €		
campana	N/D	100.000,00 €		
AW139	I-TNDD	8.500.000,00 €		
		12.650.000,00 €		

Premio Imponibile annuo RO + RG Euro

Imposte 7,50% Euro

Premio Lordo annuo Euro

Sezione II° RCT

- A. Assicurazione obbligatoria della responsabilità del vettore aereo o dell'esercente per danni a terzi sulla superficie a sensi dell'art. 798 Codice della Navigazione.
- B. Assicurazione della responsabilità dell'esercente per danni cagionati a terzi dagli aeromobili durante la giacenza ed il rullaggio
- C. Assicurazione della responsabilità dell'esercente per danni cagionati a terzi durante il volo.
- D. Assicurazione della responsabilità del vettore verso i passeggeri e cose trasportate, anche al gancio e verricello

Massimali assicurati:

RCT Euro 100.000.000,00 con i seguenti sottolimiti:

RCV Euro 2.000.000,00 per passeggero

Premio annuo imponibile RC: Euro

Premio Imponibile annuo RCDL Euro

Imposte 7,50% RC + 22,25% RCDL Euro

Premio annuo lordo: Euro

Sezione III° Infortuni**CAPITALI ASSICURATI – POSTI ANONIMI PILOTA E POSTI ANONIMI PASSEGGERI E TECNICI****POSTO PILOTA (n. 8 posti anonimi)**

CAPITALI	Morte	Euro 600.000,00
	Invalidità Permanente	Euro 600.000,00
	Inabilità Temporanea	Euro 104,00
	IPNA	Euro 104.000,00

Premio annuo imponibile: Euro

Imposte 2,50 % Euro

Premio annuo lordo: Euro

POSTO PASSEGGERO/TECNICO DI VOLO (n. 33 posti anonimi)

CAPITALI	Morte	Euro 600.000,00
	Invalidità Permanente	Euro 600.000,00
	Inabilità Temporanea	Euro 104,00

Premio annuo imponibile: Euro

Imposte 2,50 % Euro

Premio annuo lordo: Euro

I.P.N.A. POSTO ANONIMO PASSEGGERO

CAPITALE ASSICURATO	Invalidità Permanente Navigazione Aerea	Euro 104.000,00
----------------------------	--	-----------------

CLAUSOLA DI CUMULO

La somma delle garanzie di cui alla presente sezione non potrà superare per ciascuna categoria (piloti, passeggeri e tecnici) i capitali assicurati di: € 8.400.000,00

Premio annuo imponibile: Euro

Imposte 2,50 % Euro

Premio annuo lordo: Euro

Sezione IV° Perdita brevetto

	NOME	DATA DI NASCITA	ETA'	SOMMA ASSICURATA €
1	Pilota 1	20/07/1965	51	206.376,00
2	Pilota 2	11/10/1959	57	71.085,00
3	Pilota 3	03/04/1973	44	261.410,00
4	Pilota 4	09/04/1975	42	298.099,00
5	Pilota 5	29/02/1964	53	183.445,00
6	Pilota 6	19/02/1969	48	236.186,00
7	Pilota 7	22/10/1981	35	298.099,00
8	Pilota 8	06/11/1967	49	229.307,00
9	Pilota 9	09/10/1979	37	298.099,00
10	Pilota 10	12/01/1969	48	236.186,00
11	Pilota 11	01/06/1957	60	5.733,00

12	Pilota 12	21/11/1976	40	298.099,00
13	Pilota 13	23/10/1969	47	240.772,00
14	Pilota 14	18/05/1965	52	192.618,00

Premio annuo imponibile: Euro

Imposte 2,50 % Euro

Premio annuo lordo: Euro

Totale sezioni I°- II°- III°- IV° Euro

Partecipazione agli Utili anticipata Sezione
Corpi RO Euro

Premio annuo lordo al netto della
Partecipazione agli utili Euro

Liquidazione del premio alla firma periodo
30.06.17 - 30.06.18 Euro